

At Sig. Presidente Consiglio Nazionale  
Chimici  
Via Sicilia, 57 - 00187 ROMA

At Sig. Presidente Consiglio Nazionale  
Dottori Agronomi e Forestali  
Via Livenza, 6 - 00198 ROMA

At Sig. Presidente Consiglio Nazionale  
Ingegneri  
Via IV Novembre, 114 - 00187 ROMA

At Sig. Presidente Consiglio Nazionale  
Geometri  
Via Barberini, 68 - 00187 ROMA

At Sig. Presidente Consiglio Nazionale  
Periti Agrari  
Via Catalana, 5 - 00186 ROMA

At Sig. Presidente Consiglio Nazionale  
Periti Industriali  
Via del Tritone, 102 - 00187 ROMA

perco At Ispettori Regionali Vigilfuoco  
LORO SEDI

Ai Sigg. Ispettori Regionali ed In-  
terregionali Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Sigg. Ispettori Aeroportuali e  
Portuali dei Servizi Antincendi  
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali  
dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Al Sig. Direttore del Centro Polifun-  
zionale  
00010 MONTELIBRETTI

e, p.c. Ai Sigg. Prefetti della Repubblica  
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia di Trento  
38100 TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia di Bolzano  
39100 BOLZANO

Prot. N. 12623/4101

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE  
ET SERVIZI ANTINCENDI - SERVIZIO TECNICO  
CENTRALE - ISPETTORATO SPECIALPREV (.) RI-  
FERIMENTO CIRCOLARE 32 PROT. 20470/4101  
del 21/11/1990 (.) TERMINE ULTIMO CONCES-  
SIONE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE PROFES-  
SIONISTI DA PARTE ORDINI PROFESSIONALI  
EST PROROGATO AL 31/12/1991 AT SEGUITO E-  
MANAZIONE LEGGE DI PROROGA CHE HABET  
FISSATO STESSO TERMINE PER COMPLETA-  
MENTO ISTANZA NULLA OSTA PROVVISORIO (.)  
PREGASI INFORMARE IN MERITO ORDINI DI-  
PENDENTI ALT ISPETTORE GENERALE CAPO  
ANCILLOTTI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato per l'Organizzazione Centrale e Periferica

Circolare N. 20 MI.SA (91) 12

Prot. N. 2986/13701 Roma, 2 agosto 1991

Al Sig. Direttore del Centro Studi  
ed Esperienze  
00178 CAPANNELLE (RM)

OGGETTO: Prestazione di reperibilità. Modalità ap-  
plicative orario di lavoro.

L'art. 65 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, con-  
cernente il «Fondo per il miglioramento dei servizi»  
contempla alla lettera d) la possibilità di compensare  
la partecipazione a turni di reperibilità per il perso-  
nale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

In attuazione di tale normativa, in sede di con-  
trattazione nazionale con le OO.SS. di categoria, è  
stato raggiunto l'accordo previsto dal comma 3°  
dello stesso art. 65. Sempre ai sensi dello stesso  
articolo (comma 4°) sono stati fissati, con decreto  
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto  
col Ministro del Tesoro, i relativi compensi, tenuto  
anche conto delle disponibilità economiche del con-  
tratto ed in analogia alle misure previste per altri  
comparti del pubblico impiego.

La reperibilità è uno strumento organizzativo  
attraverso il quale una componente qualificata del  
Corpo impegnata per la prevalente parte della gior-  
nata nei compiti di prevenzione di formazione e di  
direzioni delle necessarie strutture organizzative su  
cui si articola il servizio, può essere chiamata in  
particolari circostanze e con la adeguata rapidità, a  
prestare la propria opera negli interventi di soccorso  
tecnico urgenti, che costituiscono compito istituzio-  
nale prioritario.

Tale istituto è rivolto ai Funzionari Tecnici del  
Corpo, che prestano servizio presso i Comandi Pro-  
vinciali, nessuno escluso, gli Ispettorati Regionali ed  
Interregionali e il Centro Operativo della Direzione  
Generale.

Si ritengono utili alcune osservazioni sull'intro-  
duzione dell'istituto della reperibilità nell'organizza-  
zione del lavoro del Corpo.

COME ME A ? LA ? / UT :

I numerosi compiti istituzionali per i quali è necessaria la qualificazione professionale dei funzionari richiedono un cospicuo impegno dei funzionari stessi durante l'orario ordinario di servizio.

D'altra parte, anche il servizio di soccorso, che non può prescindere da un'articolazione sulle 24 ore, può rendere indispensabile il ricorso alla professionalità dei funzionari in relazione alle caratteristiche degli interventi.

La reperibilità è quindi uno strumento organizzativo con il quale i funzionari tecnici possono essere chiamati al di fuori dell'orario ordinario e straordinario a prestare la propria opera nell'intervento di soccorso tecnico-urgente quando ne ricorrano gli estremi come appresso indicato.

Tale istituto è rivolto a tutti i funzionari, e le relative prestazioni, regolate e retribuite sulla base dei principi appresso indicati, costituiscono ordinario dovere di servizio.

Pertanto ciascun Comando provinciale ed il Servizio Tecnico Centrale dovranno con apposito ordine di servizio, fissare mensilmente, i turni di reperibilità da prestare. I funzionari in servizio presso Ispettorati regionali e interregionali partecipano al servizio di reperibilità presso i Comandi capoluogo in turno unico con i tecnici dei Comandi medesimi.

Analogamente dovranno disporre, d'intesa fra loro con un turno unico le Scuole Centrali Antincendi ed il Centro Studi ed Esperienze, per fronteggiare situazioni di urgenza che si verificassero nell'ambito del complesso o per effetto delle loro attività istituzionali.

Ciò premesso rimane stabilito che presso i Comandi provinciali di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, oltre al turno di reperibilità dovrà essere mantenuto il servizio di guardia dei funzionari tecnici per l'intero arco delle 24 ore, secondo l'ordinaria turnazione.

#### *Disciplina del servizio*

Il servizio di reperibilità notturna e festiva si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14,00 del giorno prefestivo alle ore 8,00 del giorno successivo al festivo nonché dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni feriali.

Ciascun funzionario potrà essere impegnato per un massimo di 121 turni in un anno (mediamente 61 feriali, 45 festivi e prefestivi e 15 prefestivi diurni) fatto salvo il diritto al riposo settimanale.

L'ordine di servizio mensile (da emanare almeno 6 giorni prima della fine del mese precedente quello

della turnazione) potrà prevedere, per particolari esigenze del Comando, oppure per esplicita richiesta degli interessati, l'accorpamento di più turni consecutivi.

Sono ammessi scambi di turno purché sottoscritti da entrambi gli interessati e comunicati almeno un giorno prima al Dirigente per le variazioni delle disposizioni di servizio.

Il funzionario incaricato della reperibilità sarà avvertito dal centralino della sede per la quale presta servizio attraverso la rete telefonica e/o gli apparati di telecomunicazioni portatili di dotazione della sede stessa, e dei quali viene fornito.

Il suddetto utilizzerà per recarsi sul luogo dell'intervento l'autovettura di servizio.

Il capo turno dovrà avvisare il funzionario reperibile nei casi in cui un intervento di soccorso sia di entità tale da richiedere un'azione di coordinamento e/o di supervisione tecnica di livello superiore a quello ordinariamente affrontabile dalle squadre chiamate ad operare in prima istanza.

Analogamente dovrà comportarsi il personale addetto ai centralini del Centro Operativo della Direzione Generale, nonché quello delle Scuole Centrali Antincendi e del Centro Studi ed Esperienze per i casi a loro riferibili.

Il funzionario reperibile dovrà restare nell'ambito territoriale di competenza del Comando provinciale in modo da poter sempre adempiere con assoluta tempestività alle richieste di intervento.

In via del tutto eccezionale, e previa autorizzazione del dirigente responsabile, il funzionario reperibile potrà mantenersi in ambito territoriale diverso qualora ciò consenta di intervenire con pari tempestività.

Rimane inteso che il funzionario reperibile, una volta chiamato, è considerato in servizio a tutti gli effetti per l'arco di tempo in cui rimane impegnato (che parte dalla convocazione e sino al rientro effettivo al domicilio) e pertanto gli competerà (oltre, ovviamente, al previsto compenso per il turno di reperibilità) la retribuzione di lavoro straordinario previsto per le esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili.

Nel caso di interventi di particolare gravità e/o durata che interessino ore notturne precedenti la giornata lavorativa ordinaria, il funzionario su richiesta è esentato dal prestare servizio il giorno successivo recuperando in seguito le ore non effettuate.

L'inizio del servizio di reperibilità è fissato improrogabilmente per il 1° settembre p.v.

La presente circolare è, pertanto, immediatamente applicativa.

Eventuali successive problematiche di carattere locale, non previste nella presente circolare, saranno

definite in sede di contrattazione decentrata territoriale.

L'impegno dei funzionari per l'anno in corso dovrà pertanto limitarsi ai 41 turni (mediamente 20 feriali, 16 festivi e prefestivi, 5 prefestivi diurni).

In relazione all'introduzione nell'ordinamento del Corpo dell'istituto della reperibilità appare opportuno chiarire che l'orario ordinario e straordinario di servizio dei tecnici R.T., sulla base dei principi contenuti nelle precedenti circolari in materia (ministeriali 24/84, 19/86 e 14/90 nonché circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33.10-I.EC/20193 del 1985 sulla settimana corta), potrà essere espletato, previa contrattazione decentrata nei casi particolari non previsti nella presente circolare, coprendo l'orario diurno dalle 8,00 alle 20,00. Si allegano a titolo di riferimento alcuni schemi esemplificativi.

Il personale R.T. in servizio continuativo nei predetti turni di almeno nove ore consecutive ha diritto alla mensa gratuita.

Si fa presente, infine, che il compenso per la reperibilità è stato stabilito rispettivamente per i funzionari dell'ex carriera direttiva e per i geometri e periti in lire 40.000 ed in lire 30.000 per ogni turno notturno feriale, in lire 25.000 e 20.000 per ogni diurno prefestivo di 6 ore, in lire 50.000 e 40.000 per ogni turno diurno e notturno festivo.

*Il Sottosegretario di Stato*  
SPINI

ALLEGATO

Caso 1 Tecnico (D) in settimana corta

	L	M	M	G	V	S	D
8							
14	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABC	
17	D	A	D	B	C		
20	D	A	D	B	C		

Caso 2 Tecnici (C e D) in settimana corta

	L	M	M	G	V	S	D
8							
14	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	AB	
17	A	BD	C	D	C		
20	A	BD	C	D	C		

Caso 3 Tecnici (B, C e D) in settimana corta

	L	M	M	G	V	S	D
8							
14	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	A	
17	AC	BD	C	D	B		
20	AC	BD	C	D	C		

Caso 4 Tecnici (A, B, C e D) in settimana corta

	L	M	M	G	V	S	D
8							
14	BCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	A	
17	BD	CA	DB	C	A		
20	BD	CA	DB	C	A		



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPETTORATO ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

CIRCOLARE 20 - MI - SA del 2 agosto 1991  
Reperibilità - Chiarimenti

Servizio di guardia e reperibilità -

E' stata avanzata da alcuni Comandi la richiesta supportata anche da una contrattazione territoriale, di dare attuazione alla reperibilità in modo difforme ai criteri di base che hanno ispirato l'emanazione della circolare stessa; in particolare alcuni Comandi chiedono di introdurre un servizio di guardia per l'intero arco delle 24 ore pur avendo un numero di funzionari inferiori alle otto unità; altri di eliminare la reperibilità nei giorni festivi, altri di avere un turno di guardia 8-20 compreso i festivi e reperibilità notturna, altri ancora di raddoppiare il numero dei tecnici in reperibilità.

In proposito si precisa che già con le circolari 24/84 e 19/86 si era inteso fornire indicazioni ai Comandi circa un'articolazione dell'orario di lavoro che consentisse meglio di assolvere a tutti gli impegni istituzionali del Corpo, articolazione che comportava l'obbligo di adottare l'orario di tipo giornaliero per tutti coloro (tecnici RTA, personale operativo) che erano impegnati nei compiti di prevenzione, formazione e organizzazione interna.

La recente introduzione della reperibilità ha consentito di ovviare ad una gravissima deficienza emersa, cioè di poter disporre, per i servizi di soccorso urgenti, con certezza, di una componente tecnica qualificata in tutti i giorni dell'anno, compreso i festivi, naturalmente tenendo conto degli organici dei singoli Comandi e dei limiti stabiliti degli accordi scaturiti dalla contrattazione nazionale in merito al massimo impegno che può essere richiesto al singolo funzionario (Circ. n. 19 del 1986).

Pertanto per tutti i Comandi, escluso quelli esplicitamente indicati nella C.M. n. 20, il servizio dei tecnici dovrà essere diurno 8-20 dal lunedì al venerdì ed 8-14 il sabato, utilizzando



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPETTORATO ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

2 =

l'orario ordinario e straordinario; quest'ultimo non deve superare il limite massimo stabilito, per periodi non eccedenti l'anno solare, a seguito di intese intercorse con le organizzazioni sindacali più rappresentative (art. 3 legge n. 93/83 legge quadro sul pubblico impiego e art. 98 D.P.R. 269/87) e nel limite della spesa annua prevista dal Bilancio dello Stato; tale limite, risulta per l'anno 1992 di 256 ore annue (24 ore mensili) per il personale RTA.

Non potrà pertanto essere richiesto ai tecnici un impegno superiore a quello stabilito dalla C.M. n. 20 (n. 121 annui) anche se il numero dei tecnici è insufficiente per coprire con i turni di reperibilità l'intero anno solare.

Le attuali carenze, comunque potranno essere colmate in tempi brevi dopo l'espletamento dei concorsi già in atto.

## RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale, regolato, per gli impiegati civili dello Stato, dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non risulta affatto violato, in quanto l'effettuazione dei turni di reperibilità nel giorno festivo, non può essere configurata come prestazione lavorativa vera e propria, bensì come disponibilità ad essere rintracciati (ed a tal fine viene retribuita), per assicurare una presenza qualificata negli interventi di rilevanza tale da fuoriuscire dalle ordinarie capacità professionali del personale delle squadre di soccorso.

Ove non si verifichi alcuna richiesta in tal senso il tempo libero non è minimamente toccato e, quindi il funzionario stesso può ordinariamente prendere servizio il giorno successivo al festivo.

Nel caso in cui il funzionario venga richiamato e l'evento in corso richieda la sua presenza sul luogo dell'intervento,



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ISPettorato ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

= 3 =

espletando una prestazione lavorativa effettiva e straordinaria, il medesimo potrà scegliere autonomamente come ottenere il corrispettivo di detta prestazione. In base a quanto indicato dalla citata Circolare 20/91 e dalla Circolare 11/91 potrà o farsi liquidare il corrispettivo per lavoro straordinario, od optare per il recupero delle ore prestate in un giorno feriale qualsiasi della settimana.

Altra possibilità è quella di considerare lo straordinario effettivamente svolto come anticipazione di quello, tutto o in parte, da effettuare nel corso della settimana successiva.

In ogni caso non sono cumulabili fra loro il pagamento delle prestazioni straordinarie con i riposi compensativi.

## RAPIDITA' DI INTERVENTO

Molte perplessità sono nate anche sul concetto di rapidità di intervento e in relazione al domicilio del funzionario in turno di reperibilità.

A tale proposito si ritiene che la residenza del tecnico in turno di reperibilità deve consentirgli di raggiungere la sede centrale entro un'ora dal momento in cui viene chiamato.

IL DIRETTORE GENERALE  
(PASTORELLI)

APP/17